



CITTÀ DI ALCAMO

ORDINANZA N. 0039 DEL -7 GIU. 2016

**Oggetto: GESTIONE CONTROLLATA DELLA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI  
PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA E POTATURE**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Decreto Presidente della Regione Siciliana n°528/GAB del 19/06/2015)**

- Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;
- Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Vista la direttiva europea 2000/29/CE;
- Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

**Considerato che:**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;

- l'art. 185 del T.U. ambientale, D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;
- **Visto** l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6 , il seguente comma:
 

*«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.»*

#### ORDINA

**Che su tutto il territorio Comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:**

- 1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e precisamente **dalle ore 5,00 alle ore 8,00 dal 01 gennaio al 14 Maggio e dal 16 Ottobre al 31 dicembre di ogni anno.** Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - 2) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di **metri 4 x 4**, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  - 3) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo **3 metri steri/ettaro** al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
  - 4) la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno **20 metri** dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a **metri 100** da zone boschive;
  - 5) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
  - 6) è consentito l'accumulo degli scarti per una loro naturale trasformazione in compost, la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
  - 7) il personale addetto alla combustione dovrà avere a disposizione un punto d'acqua ed idonei attrezzi (pala, zappa, flabelli) e dovranno essere almeno n. 2 persone;
- **è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno**

- il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

#### AVVERTE

- L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000. **La sanzione amministrativa sarà pari ad €.200,00 così come previsto dalla deliberazione di G.M. n°172 del 15/05/2014, con introito dei proventi da parte del Comune**
- **È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.**

#### DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia di Stato, all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

#### INFORMA

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Alcamo li .....

Il Commissario Straordinario  
Dott. Giovanni Arnone